



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

ARER - Valle d'Aosta
rapporto di lavoro
qualificazione disciplina applicabile

Composta da:

- Antonio Manna - Presidente -
Caterina Marotta - Consigliere -
Andrea Zuliani - Consigliere -
Roberto Belle' - Consigliere -
Ileana Fedele - Rel. Consigliere -

R.G.N. 6388/2019

Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6388-2019 proposto da:

Mari Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;

- ricorrente -

contro

Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Luigi Fiorillo;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 656/2018 della Corte d'appello di Torino,  
depositata il 09/01/2019 r.g.n. 139/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
20/06/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa  
visto l'art. 23, comma 8 *bis* del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137,  
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176,  
ha depositato conclusioni scritte.

### **FATTI DI CAUSA**

1. - La Corte d'appello di Torino, adita in sede di rinvio a seguito di  
sentenza di questa Corte (n. 29578 del 2017), in accoglimento del  
gravame proposto dall'Azienda Regionale Edilizia Residenziale per  
la Valle d'Aosta (di seguito ARER), ha respinto la domanda proposta  
da Maurizio Mari intesa al riconoscimento del diritto  
all'inquadramento nel terzo livello dirigenziale ed alle relative  
differenze retributive dal giugno 2010.

2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha sintetizzato la  
vicenda processuale nei seguenti termini.

2.1. - Il Mari, premesso di essere stato assunto il 1° settembre  
1997 dall'Istituto Autonomo Case Popolari (cui l'ARER era  
subentrato ai sensi della legge regionale n. 30 del 1999) e di aver  
successivamente conciliato con il datore una controversia per il  
riconoscimento della funzione di dirigente di servizio terzo livello,  
come da delibera ARER n. 57 del 7 ottobre 2005 e successivo  
contratto individuale di lavoro stipulato il 10 ottobre 2005, aveva  
adito il Tribunale di Aosta per chiedere il riconoscimento del



predetto inquadramento in conformità all'accordo raggiunto, stante la revoca disposta dall'ARER con delibera n. 30 del 27 maggio 2010 per asserite irregolarità della procedura di conciliazione.

2.2. - Il Tribunale di Aosta, anche in virtù delle conclusioni ammissive rassegnate dall'ente, aveva accolto la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento rivendicato.

2.3. - La Corte d'appello aveva quindi dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ente per difetto di interesse.

2.4. - Tale sentenza era stata cassata da questa Corte, che aveva affermato, da un lato (in accoglimento del primo motivo), che per l'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte, dall'altro (in accoglimento del secondo motivo), che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.

3. - Così sintetizzati i fatti, il giudice d'appello disattese - in



conformità ai principi espressi da questa Corte - le rinnovate eccezioni in punto di inammissibilità del gravame per difetto di interesse e per novità delle domande formulate, ha ritenuto che la natura di ente pubblico economico non impedisce al legislatore nazionale o regionale di prevedere l'applicazione della disciplina pubblicistica ai relativi rapporti di lavoro.

3.1. - Sulla base di questa premessa, la Corte territoriale ha precisato che il Mari era stato assunto alle dipendenze dell'IACP previo superamento di un concorso pubblico e che l'ARER era subentrato nei rapporti lavorativi già in capo allo IACP, inquadrato tra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché in virtù di legge regionale n. 45 del 1999.

3.2. - Proseguendo nella disamina della natura dell'ente, nella sentenza impugnata si osserva che l'ARER è qualificata dalla legge regionale n. 30 del 1999, istitutiva della stessa, in termini di ente pubblico economico, con riferimenti che sembrerebbero non ascrivere l'ente alla tipologia delle pubbliche amministrazioni.

3.3. - Nondimeno - ha osservato la Corte torinese - la legge regionale istitutiva dispone che i contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli appartenenti al comparto unico regionale, con la precisazione che, sino alla stipulazione di tali contratti ai dipendenti dell'ARER si applicano lo *status* giuridico e le norme contrattuali vigenti al soppresso IACP. Pertanto, nel demandare la stipulazione dei contratti collettivi all'Agenzia



regionale, competente in materia di pubblico impiego, il legislatore aveva chiaramente inteso affermare la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale dell'ARER, conclusione confermata dalla successiva legge regionale n. 2 del 2018, che aveva reso definitiva la disposizione transitoria di cui alla legge istitutiva n. 30 del 1999 (*"Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano inoltre all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico"*), considerato che non era stato nel mentre siglato alcun contratto collettivo e che nei confronti del personale dell'ARER continuavano ad essere applicati lo *status* e le norme contrattuali vigenti nel 1999.

3.4. - Peraltro, ha soggiunto la Corte di merito, la natura pubblicistica del rapporto trovava conferma nello stesso comportamento del lavoratore (che aveva promosso il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, la conciliazione era stata siglata innanzi al collegio previsto dall'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto di lavoro prevedeva l'affidamento al Mari delle funzioni dirigenziali previste dalla legge regionale n. 45 del 1995 e la domanda aveva ad oggetto la qualifica dirigenziale di cui al c.c.r.l.).

3.5. - Pertanto, in conformità all'art. 97 Cost. ed all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva essere invocato il superiore inquadramento in virtù dello svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, con conseguente nullità del verbale di conciliazione posto a fondamento della pretesa



del Mari.

4. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il

Mari affidato ad unico motivo, cui resiste l'ARER con controricorso.

5. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Con l'unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 30 del 1999 e l.r. n. 2 del 2018, art. 97 Cost. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per aver ritenuto applicabile la disciplina del lavoro pubblico nonostante la natura di ente pubblico economico ed in contrasto con la lettera della normativa richiamata.

2. - Il motivo, nei termini formulati, è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. - E' inammissibile nella parte in cui prospetta una censura sviluppata ai sensi del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., considerato che *ratione temporis* è applicabile alla fattispecie il testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e che, nella specie, è denunciato non già l'omesso esame di un fatto decisivo, bensì l'interpretazione della legge (e, in special modo, di quella



regionale) operata dalla Corte d'appello.

3. - Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione delle richiamate disposizioni normative laddove l'interpretazione resa nella sentenza impugnata risulta conforme all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1. - Infatti, come puntualmente osservato in precedenti pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2485), «La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica già prima della riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente articolo 117, comma primo, Cost. e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Costituzionale sentenza n. 1115 del 1988). Allo Stato era riservata la regolazione dei principi fondamentali della materia. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia dell'edilizia residenziale pubblica a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; il terzo livello



normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie etc), dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 nr. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici».

3.2. Tanto premesso, nella specie, con legge 9 settembre 1999, n. 30, la Regione Valle d'Aosta ha provveduto a riorganizzare l'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta), trasformandolo in "Azienda regionale per l'edilizia residenziale", definita «ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.» (art. 1,





comma 2), con l'espressa indicazione che «Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile».

3.3. - Nondimeno, la pur affermata natura di ente pubblico economico non è dirimente ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto di lavoro del personale dipendente dagli enti per l'edilizia residenziale, dovendosi comunque vagliare la specifica regolamentazione dettata nella legge regionale istitutiva (in tal senso, Cass. Sez. L, 14/11/2019, n. 29617, che richiama anche la giurisprudenza amministrativa in ordine alla nozione funzionale di ente pubblico, vale a dire la possibilità che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.).

3.4. - Con riferimento all'ARER, occorre considerare che, accanto alla disposizione sopra citata, che richiama espressamente la disciplina prevista dallo statuto e dalle norme del codice civile "Salvo quanto previsto dalla presente legge", l'art. 18 della legge regionale, specificamente dettato in tema di "personale", stabiliva, nella formulazione originaria applicabile *ratione temporis*, che: «1. I contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 2. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell'Azienda si applicano lo status



giuridico e le norme contrattuali vigenti.».

3.5. - Ne consegue che il legislatore regionale, pur affermando la natura di ente pubblico economico dell'ARER e richiamando la disciplina privatistica, per quanto attiene ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, in attuazione della espressa riserva formulata in ordine ad una differente previsione stabilita nella medesima legge, ha inserito un'apposita statuizione intesa a mantenere - in via provvisoria nell'originaria impostazione - l'applicazione della disciplina legale e contrattuale del pubblico impiego contrattualizzato, come reso evidente dal rinvio allo «status giuridico» e alle «norme contrattuali vigenti», vale a dire al regime in vigore allorché il personale era dipendente dello IACP, pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente ricompreso fra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3.6. - A fronte di tale chiara indicazione, di natura testuale, la sopravvenuta abrogazione dell'art. 18 in commento ad opera dell'art. 16, comma 6, della l.r. 19 marzo 2018, n. 2, e l'espressa previsione del mantenimento della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato, di cui all'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale («5. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il



seguinte periodo: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.".) conforta ulteriormente l'interpretazione resa, atteso che, con la predetta disposizione il legislatore regionale ha inteso rendere stabile il richiamo alla disciplina pubblicistica, che, assai significativamente, "continua a trovare applicazione" al personale dell'ARER, così rendendo palese - sempre sul piano della ermeneutica testuale - che l'applicazione del regime proprio del lavoro pubblico non è stata contrassegnata da alcuna soluzione di continuità nel passaggio fra l'originaria previsione, di cui al citato art. 18, e la sopravvenuta previsione di cui alla l.r. n. 2 del 2018.

3.7. - Ne discende l'infondatezza dell'asserita violazione di legge, di cui all'unico motivo, sviluppato sull'errato presupposto che la normativa regionale postulasse l'applicazione della disciplina privatistica al rapporto di lavoro del personale dell'ARER.

4. - Ne consegue, in ultima analisi, per quel che attiene alla specifica rivendicazione in esame, che non può trovare accoglimento la pretesa del Mari, fondata su di una conciliazione conclusa (e sul susseguente contratto stipulato) per il riconoscimento di un superiore inquadramento al di fuori delle condizioni previste per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (e, segnatamente, dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), e, pertanto, inficiata da nullità (fra molte, di recente, Cass.



Sez. L 29/05/2023, n. 14890, specifica sull'affermazione di nullità per contrasto con norma imperativa di una conciliazione intervenuta per il riconoscimento di un trattamento economico non dovuto).

5. - Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

6. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/06/2023

Cons. est.

Presidente

Ileana Fedele

Antonio Manna

